



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 217 del 20/01/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CARBONARA PATRIZIO E KHASAY TOMAS PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 24/11/2022

(Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – SPORTING SAN CESAREO del 19/11/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

la società Sporting San Cesareo proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutti gli accadimenti successi al 33° del II tempo, che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro, siano da addebitare esclusivamente al comportamento dei tesserati e dei sostenitori della squadra di casa, Almas Roma.

In particolare viene sottolineato che i propri calciatori e tesserati siano stati insultati ed aggrediti dagli avversari durante l'intero incontro e che un proprio calciatore, Khasay Thomas abbia subito dall'inizio alla fine della partita insulti di stampo razziale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo nei confronti delle squalifiche comminate ai

calciatori Carbonara Patrizio e Khasay Thomas in quanto non reclamabili.

Tenuto conto di quanto accaduto sul terreno di gioco, dettagliatamente e puntualmente ricostruito dal direttore di gara nel supplemento di referto e pertanto attribuibile al comportamento di entrambi i tesserati delle due società, ritiene congrue le sanzioni inflitte alla società ASD Sporting San Cesareo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 dicembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 SGS DEL 24/11/2022
(Gara: TOR LUPARA – SETTEVILLE CASEROSSE del 15/11/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Tor Lupara ha avanzato gravame avverso la decisione della perdita della gara stabilita dal Giudice di prime cure per aver effettuato otto sostituzioni, eccedendo di una il massimo stabilito.

La reclamante sosteneva che, rispetto a quanto acclarato nella decisione del Giudice Sportivo, la sostituzione tra i calciatori numero 11 e 10 del minuto 11 del secondo tempo non era mai avvenuta e che probabilmente si trattava di un errore del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro il quale confermava specificatamente che la reclamante aveva effettuato le otto sostituzioni indicate nel referto e di averle ivi correttamente annotate.

Alla luce di tali dichiarazioni e vista l'assenza di elementi certi che attestino discrasie con l'effettivo svolgersi dei fatti così da superare il valore fidefacente dei rapporti degli ufficiali di gara e dei relativi eventuali supplementi di cui all'art. 61 C.G.S., il reclamo è da respingere.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022
(Gara: NOMENTUM – S.S. PASSO CORESE dell'11/12/2022 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. S.S. Passo Corese ha avanzato gravame avverso la squalifica a tre giornate di gara a carico del calciatore Luca Salvatori, sostenendo che lo stesso non avesse pronunciato frasi offensive all'arbitro.

Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, già espulso per doppia ammonizione, inveiva contro l'arbitro e l'assistente n.1 apostrofandoli come "ritardata" e "handicappato".

Detto deplorabile comportamento – peraltro particolarmente abietto per l'utilizzo di frasi che ledono la dignità umana e sono contrarie a tutti i valori sportivi che i tesserati devono rispettare – risulta quindi provato ed è stato altresì correttamente sanzionato dal Giudice di prime cure in

relazione alla sua entità.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 gennaio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022 (Gara: VILLA ADRIANA – PARIOLI CALCIO del 20/11/2022 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 5/01/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Atletico Roma VI ha interposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che rigettava il ricorso di primo grado relativo alla gara cui aveva preso parte il calciatore Patrizio Mattoni del Parioli Calcio.

A riguardo la reclamante deduceva come la comunicazione inviata al Giudice Sportivo con cui si attestava la decorrenza del tesseramento del predetto calciatore dal 19.11.2022 non fosse sufficiente in quanto, da un controllo effettuato dalla società dopo la gara del 20.11.2022, lo stesso risultava tesserabile e pertanto da ritenersi libero.

Chiedeva, quindi, la vittoria per 3-0.

Il gravame proposto risulta da rigettare.

Il documento dell'Ufficio Tesseramenti è assolutamente dirimente per la questione ed esso attesta che il calciatore Patrizio Mattoni abbia preso parte alla gara in posizione regolare.

La reclamante, infatti, non ha considerato che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce la decorrenza del tesseramento, risultando il calciatore utilizzabile dal giorno successivo.

Per tale motivo la verifica sul portale telematico se un calciatore sia o meno tesserabile non può fornire alcun elemento certo sulla decorrenza del suo tesseramento per una società: questi, infatti, potrebbe risultare libero perché gli Uffici preposti non hanno ancora lavorato la pratica retragendo poi il momento del tesseramento a quello del deposito della richiesta quando questa viene accolta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli